

STATUTO

LE VIE DEL SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUCCIVO CE VIA DE NICOLA 18

Numero REA: CE - 308353

Codice fiscale: 04216730616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-REQUISITI DI MUTUALITA'		
Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa socia-	ALLEGATO "A" Al rep. 100.743 Alla racc. 16.662	
le a responsabilità limitata denominata:		
"LE VIE DEL SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Ammi-		
nistrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codi-		
ce Civile presso il quale verranno depositati annualmente i		
bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo		
atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge,		
dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile		
ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per		
le società a responsabilità limitata.		
Art.2) La società ha la sua sede legale nel Comune di Succivo		
La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di		
legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi		
nei modi, forme e termini di legge.		
Art.3) La Società Cooperativa ha durata a tutto il 31 dicembre		
2050. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici,		
filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-		
nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale		
nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la de-		
cisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la		
istituzione, la modificazione e soppressione di sedi seconda-		
rie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rap-		

porti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.4) È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art.2514 c.c., si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO E OGGETTO = Art.5) La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla L.8/11/1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della legge n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività' di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 l. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private; - lo svolgimento

	di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate	
	all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui	
	all'art. 4 della citata legge n. 381/91. La società, in quanto	
	cooperativa sociale, è anche Onlus (organizzazione non lucra-	
	tiva di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 comma 8 del de-	
	creto legislativo n. 460/97. La cooperativa è' retta e disci-	
	plinata secondo il principio della mutualità senza fini di lu-	
	cro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali per i so-	
	ci lavoratori. La cooperativa è a mutualità prevalente e quin-	
	di, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalen-	
	temente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti	
	di beni e servizi dei soci. La cooperativa, infine, ha per	
	scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori". La società	
	per il perseguimento delle dette finalità si propone di eser-	
	citare le seguenti attività: - educazione, istruzione e forma-	
	zione, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53, recante delega	
	al governo per la definizione delle norme generali sull'istru-	
	zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di	
	istruzione e formazione professionale; - formazione universi-	
	taria e post-universitaria; - formazione extra-scolastica, fi-	
	nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al	
	successo scolastico e formativo; - ricerca ed erogazione di	

5 di 23

6 di 23

7 di 23

	legge prevede; detti corsi sono indirizzati ai soci della coo-	
	perativa ed a persone esterne compresi enti pubblici e priva-	
	ti, associazioni ed altri; - promuovere attività di formazio-	
	ne, orientamento ed informazione nell'ambito delle attività	
	inerenti ai bisogni dell'età geriatrica; - progettare e gesti-	
	re attività di sostegno della terza età; - promuovere inizia-	
	tive di prevenzione, riduzione del danno, inserimento lavora-	
	tivo ed interventi innovativi nell'ambito dell'uso ed abuso di	
	sostanze psicotrope; - attività di progettazione e realizza-	
	zione di interventi a favore di handicappati gravi; - favorire	
	la solidarietà sociale nei confronti della povertà; - promuo-	
	vere e progettare attività inerenti la New - Economy, con ri-	
	ferimento all'orientamento, formazione ed informazione; - pro-	
	muovere iniziative e organizzare, in collaborazione con enti	
	pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del patri-	
	monio artistico, culturale e architettonico ivi comprese le	
	biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di turismo	
	sociale; - promuovere iniziative dirette all'approfondimento	
	della conoscenza dei fenomeni sociali, con particolare riferi-	
	mento a quelli criminosi, sensibilizzando e informando l'opi-	
	nione pubblica alla cultura della legalità per la crescita	
	culturale di una comunità alternativa alla camorra, con inter-	
	venti sia nelle scuole che nell'area del disagio minorile e	
	giovanile; - promuovere progetti e censimenti per avere una	
	migliore qualità ed una maggiore quantificazione dei bisogni	

	dell'utenza dei portatori di handicap, terza età ed in modo	
	particolare di tutto ciò che coinvolge la sfera infantile,	
	promuovere, anche attraverso l'apporto di enti pubblici e pri-	
	vati e di associazioni, iniziative permanenti di informazione	
	e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione,	
	riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; -	
	offrire consulenze per tutto quanto è inerente agli scopi pre-	
	fissati dalla cooperativa, anche in relazione ai diritti eco-	
	nomici e non, riconosciuti alle categorie che la cooperativa	
	intende tutelare dalla normativa vigente, ivi compresi il ser-	
	vizio "InformaGiovani" così come previsto dalla normativa vi-	
	gente; - organizzare ed offrire assistenza medica - infermie-	
	ristica, anche specializzata, a domicilio o in altri luoghi di	
	permanenza pubblici e privati a soci e a terzi; - assumere la-	
	vori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardinaggio,	
	facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o per	
	conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospeda-	
	li, strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini; -	
	organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pub-	
	blici e/o privati, sempre ai fini sociali, di asili nido e in-	
	fantili, mense, pensioni, lavanderie, campeggi, aziende agri-	
	cole e agrituristiche, centri turistici e/o culturali, assi-	
	stenziali e/o ricreativi, centri di educazione psicofisica per	
	anziani, handicappati ed inabili al lavoro, centri sportivi,	
	strutture idonee ad offrire servizi socio-sanitari; - presta-	

10 di 23

11 di 23

12 di 23

	Art.9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	consiglio di amministrazione, specificando: a) cognome, nome,	
	luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone	
	documentazione in carta semplice; b) i motivi della richiesta,	
	l'attività che intende svolgere e l'indicazione della catego-	
	ria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quo-	
	ta sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle	
	disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle	
	norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art.10) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di	
	amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale riget-	
	to, secondo la procedura prevista dall'art.2528 C.C.	
	Art.11) Le quote dei soci non possono essere cedute con effe-	
	to verso la società se la cessione non è autorizzata dagli am-	
	ministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera rac-	
	comandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il so-	
	cio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	

	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il	
	tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c.	
	Art.12) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.	
	Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: - abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art.2532 del C.C.	
	Art.14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile.	
	Art.15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.16) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.	
	Art.17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	

15 di 23

16 di 23

Art.24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.26) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.27) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.28) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione

	dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni	
	di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice	
	civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed	
	eventualmente al Vice Presidente.	
	Art.29) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più an-	
	ziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art.30) Al Presidente del CdA ed eventualmente al Vice Presi-	
	dente è attribuita la rappresentanza della società cooperati-	
	va. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudi-	
	zio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti. Il CdA, nei limiti	
	delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà	
	di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti	
	o per determinate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE = Art.31) Il Collegio Sindacale è organo di	
	controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora	
	ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combi-	
	nato disposto degli artt.2543 e 2477 C.C.. Qualora istituito,	
	il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	

PATRIMONIO SOCIALE = Art.32) Il patrimonio della società cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; c) da eventuali riserve straordinarie; d) da ogni altra riserva prevista per legge; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE = Art.33) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI = Art.34) E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato; b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di

scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO = Art.35) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il CdA procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 C.C. Ai sensi del co.2 art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI = Art.36) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 C.C. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'au-

	mento proporzionale delle rispettive quote.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA = Art.37) Le controversie che potranno	
	sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Or-	
	gani, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del pre-	
	sente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclu-	
	sione delle materie che non possono formare oggetto di compro-	
	messo a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbi-	
	trale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il Collegio	
	Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irri-	
	tuale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insedia-	
	mento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D.Lgs1.17/01/2003 n. 5.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI = Art.38) In caso di scioglimento	
	della Società Cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies	
	del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della	
	liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Art.39) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	ed le leggi speciali vigenti in materia.	
	F.to Rosaria Gaudino	
	F.to Anna Maria Marruzzella	
	F.to Di Lorenzo Nunziata	

La presente copia su supporto informatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico, e si rilascia per Uso del Registro Imprese, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche)

Bollo assolto in entrata tramite la Camera di Commercio)

Aversa, 18 luglio 2018

Firmato digitalmente: Elda Romano Notaio